



LEGGE 11 dicembre 1987 n. 146 (pubblicata il 18 dicembre 1987)

Modifiche alla Legge 2 dicembre 1982 n. 110 (legge sul diritto allo studio)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 dicembre 1987.

Art. 1

L'articolo 2 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 viene sostituito dal seguente:

"Art. 2

L'assegno di studio è attribuito ai cittadini e ai residenti, a condizione che nel territorio della Repubblica non sussistano corsi di istruzione identici a quello per il quale l'assegno è richiesto, e che frequentino fuori territorio:

- a) gli studi universitari, gli studi parauniversitari di durata non inferiore ai 3 anni;
- b) i corsi di istruzione secondaria che conferiscono titolo valido per l'ammissione agli studi universitari, i corsi di istituti artistici; di formazione professionale, pubblici o legalmente parificati, di durata non inferiore ai due anni, ed ai quali si accede con la licenza della scuola media inferiore;
- c) i
corsi dei Conservatori Statali di Musica.

I corsi di formazione professionale di cui alla lettera b) sono indicati annualmente dalla Consulta della Formazione Professionale entro il mese di giugno precedente l'anno scolastico per il quale si erogano i benefici di cui alla presente legge.

I titoli di studio rilasciati devono essere riconosciuti validi secondo la prassi, gli accordi, i trattati e le convenzioni fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati o per atto unilaterale della Repubblica di San Marino".

Art. 2

L'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 viene sostituito dal seguente:

"Art. 4

L'assegno di studio di cui al precedente Art. 2, per gli studenti che frequentano sedi non quotidianamente raggiungibili, viene erogato in forma scaglionata, tenendo conto dell'ammontare del reddito familiare annuo procapite, sulla base della seguente tabella:

1. Scaglione:

reddito familiare annuo procapite fino a Lire 10.000.000 ASSEGNO DI STUDIO L. 2.100.000;

2. Scaglione:

reddito familiare annuo procapite fino a Lire 13.333.333 ASSEGNO DI STUDIO L. 1.400.000;

3. Scaglione:

reddito familiare annuo procapite fino a Lire 16.666.000 ASSEGNO DI STUDIO L. 700.000.

Agli studenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2, compresi gli studenti che frequentano scuole nel territorio, verrà corrisposto, con le modalità ed alle condizioni espresse dal successivo art. 5, un assegno integrativo per merito pari a L. 1.000.000 nei casi in cui abbiano ottenuto nell'anno scolastico precedente una media dei voti non inferiore ai 28/30mi per gli studenti di cui alla lettera a) dell'art. 2 e di 7,5/10mi per gli studenti di cui alla lettera b) e c) dell'art.2.

Nei casi in cui il reddito familiare annuo procapite risulti superiore a L. 16.666.666 l'assegno di studio non viene corrisposto.

L'assegno di studio integrativo per merito è corrisposto al termine dell'anno scolastico di riferimento su presentazione di apposita domanda e documentazione da parte dello studente.

Il reddito familiare annuo procapite è determinato dividendo la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno fiscale precedente per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Ai fini della determinazione dei redditi si fa riferimento alle basi imponibili al netto degli abbattimenti e delle passività deducibili determinate a norma della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche.

I redditi percepiti dai figli possono venire esclusi dal calcolo, di cui al comma precedente purchè i titolari dei redditi vengano esclusi anche dal numero dei componenti lo stesso nucleo familiare".

Art. 3

Dopo l'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 viene

inserito il seguente articolo:

"Art. 4 bis

A tutti gli studenti, sia che frequentino corsi di studio in territorio che fuori territorio, viene corrisposto un contributo libri pari a L. 300.000 per gli studenti di cui alla lettera a) dell'art. 2; di L. 200.000 per gli studenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2.

Non sono ammessi al godimento del contributo libri gli studenti dei corsi di formazione professionale in territorio che godono dei benefici previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della Legge n. 10 del 13 febbraio 1980 (Legge sulla Formazione Professionale).

Agli studenti di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 2, le cui sedi scolastiche sono quotidianamente raggiungibili, è rimborsato il costo dell'abbonamento per il loro trasporto a mezzo di servizi pubblici, secondo la Tabella differenziata per i vari punti del territorio, approvata annualmente dalla Commissione Pubblica Istruzione".

Art. 4

L'articolo 7 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

E' soggetto all'obbligo dell'integrale rimborso dell'assegno percepito, lo studente, unitamente a colui che esercita la patria potestà o tutela nel caso di minori, per il quale è accertata la inosservanza dell'obbligo della frequenza o lo studente universitario che non ha sostenuto con esito positivo almeno 3 esami dell'anno trascorso previsti dal piano di studio approvato dal Consiglio di facoltà ed in tutti i casi di interruzione degli studi, salvo casi di dimostrata malattia o forza maggiore con l'esclusione assoluta della volontà del giovane da valutarsi a giudizio insindacabile della Commissione Pubblica Istruzione.

Per il recupero delle somme percepite o trattenute indebitamente, si applica la procedura di mano regia".

Art. 5

L'art. 9 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Hanno diritto al prestito sulla fiducia gli studenti e gli studenti-lavoratori che desiderino conseguire una laurea o una specializzazione presso le Università o un diploma presso gli Istituti Statali o legalmente parificati fuori del territorio della Repubblica e che rilascino titoli riconosciuti validi secondo le prassi, gli accordi, i trattati e le convenzioni tra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati o per atto unilaterale della Repubblica, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) effettiva residenza nel territorio della Repubblica;
- b) regolare iscrizione e ammissione sia per il primo anno che per gli anni successivi ai corsi di studio prescelti e per gli studenti universitari e parauniversitari aver superato almeno 3 esami previsti dal piano di studio approvato dal Consiglio di Facoltà dell'anno decorso;
- c) reddito familiare annuo procapite non superiore a L. 13.333.333.

Nei casi in cui il richiedente sia minorenne la domanda deve essere congiuntamente firmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà o tutela.

Il genitore o chi esercita la patria potestà o tutela è legalmente responsabile, senza diritto di rivalsa nei confronti del minore delle somme erogate a titolo di prestito sulla fiducia fino all'anno scolastico corrispondente al compimento del diciottesimo anno di età.

Per la determinazione del reddito familiare procapite, si procede secondo le disposizioni di cui al precedente art. 4 della presente legge".

Art. 6

L'articolo 11 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Il prestito viene concesso al beneficiario in rate annuali di L. 4.000.000 (quattromilioni) cadauno per ogni annualità del corso prescelto".

Art. 7

L'articolo 12 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Il rimborso del prestito può avvenire in qualsiasi momento o in qualsiasi forma. Il rimborso diventa esigibile trascorsi tre anni dal termine del corso normale di studio.

Nel caso in cui il prestito sia stato concesso ad uno studente di scuola media superiore, il rimborso è esigibile, ai sensi del comma precedente, se lo studente non si iscrive a corsi universitari o parauniversitari.

Lo studente può effettuare il rimborso mediante rate trimestrali nell'arco di tanti anni quanti sono gli anni per i quali ha usufruito del prestito.

In caso di interruzione degli studi, il rimborso della somma beneficiata diventa legalmente esigibile, trascorso un anno dall'interruzione stessa, mediante rate trimestrali al tasso maggiorato del 25% di cui al comma 2 dell'art. 10, salvo casi di dimostrata malattia o forza maggiore, con l'esclusione assoluta della volontà del giovane, da valutarsi a giudizio insindacabile della Commissione Pubblica Istruzione".

Art. 8

L'articolo 14 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 viene sostituito dal seguente:

"Art. 14

Sono istituite borse di studio annuali, riservate a diplomati e laureati, per frequentare corsi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in Università, scuole di specializzazione o Istituti o Enti di ricerca sammarinesi o stranieri che rilascino titoli o attestati riconosciuti validi secondo la prassi, gli accordi, i trattati, le convenzioni fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati, o riconosciuti per atto unilaterale della Repubblica di San Marino".

Art. 9

Dopo l'articolo 14 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 vengono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 14 I

Per accedere alle borse di studio è necessario dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) effettiva residenza in territorio;
- 2) regolare iscrizione ed ammissione sia per il primo che per gli anni successivi ai corsi di studio previsti dal precedente articolo 14;
- 3) essere titolare di reddito familiare procapite di cui alla tabella dell'art. 4 della presente legge e/o non esercitare attività di lavoro stabile e continuativo per oltre sei mesi durante l'anno.

"Art. 14 II

Le borse di studio di cui al precedente art. 14 per gli studenti che frequentano corsi di studio e ricerca fuori territorio, vengono erogate in forma scaglionata, tenendo conto dell'ammontare del reddito annuo procapite, sulla base della tabella di cui all'art. 4 della presente legge:

1° scaglione : 3.000.000 piu' il rimborso del 60% delle tasse di iscrizione previste dai singoli corsi e documentate da regolare quietanza;

2° scaglione: L. 2.000.000 piu' il rimborso del 40% delle tasse di iscrizione previste dai singoli corsi e documentate da regolare quietanza;

3° scaglione: L. 1.000.000 piu' il rimborso del 20% delle tasse di iscrizione previste dai singoli corsi e documentate da regolare quietanza.

Gli studenti che frequentino corsi di studio e ricerca nel territorio della Repubblica di San Marino o in sedi quotidianamente raggiungibili godono di un rimborso delle tasse di iscrizione nella misura prevista dagli scaglioni di reddito di cui sopra.

Nei casi in cui il reddito familiare annuo procapite risulti superiore all'importo stabilito dal terzo comma dell'art. 4 della presente legge, la borsa di studio non viene assegnata.

"Art. 14 III

Le borse di studio sono confermate con il passaggio all'anno successivo e con il superamento di tutte le prove richieste dell'anno decorso.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni presso le quali vengono utilizzate.

La corresponsione delle borse di studio avviene entro tre mesi dall'assenso della Commissione Pubblica Istruzione per l'anno in cui è avvenuta l'iscrizione al corso di studi e per gli anni susseguenti, dietro presentazione dell'attestato comprovante che lo studente è regolarmente iscritto all'anno successivo e ha superato tutte le prove previste dal piano di studio dell'anno precedente.

"Art. 14 IV

Il Congresso di Stato, sentito il parere della Commissione Pubblica Istruzione, in base a particolari opportunità e/o ad accordi stipulati con Istituti ed Enti di ricerca, ha la facoltà di istituire borse di studio speciali, di determinarne l'ammontare, di stabilire i requisiti di ammissione e di indicare le sedi presso cui dovranno essere usufruite.

"Art. 14 V

I borsisti hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.

La non osservanza delle norme statuarie delle singole scuole comporta la decadenza dal godimento della borsa di studio.

In caso di interruzione del corso di studio il borsista ha l'obbligo della restituzione immediata delle somme percepite, salvo casi di dimostrata malattia o forza maggiore con l'esclusione assoluta della volontà del giovane, da valutarsi a giudizio insindacabile della Commissione Pubblica Istruzione.

Per il recupero delle somme percepite o trattenute indebitamente, si applica la procedura di mano regia.

"Art. 14 VI

Il borsista che rimane in arretrato e non ottiene il passaggio all'anno di corso successivo, decade dal godimento della borsa di studio.

Lo studente è per altro riammesso a godere della borsa di studio qualora riesca a conseguire il titolo finale entro un anno di tolleranza rispetto alla durata prevista dal corso di studio e di ricerca prescelto, nel qual caso avrà diritto ad essere reintegrato per annualità non corrispostegli.

"Art. 14 VII

Entro un anno dal termine del corso di studio e ricerca il borsista dovrà depositare presso il Dicastero Pubblica Istruzione una dettagliata relazione sull'attività di studio e ricerca compiuta, unitamente ad una copia della tesi finale e al certificato comprovante il conseguimento del titolo finale di studio.

"Art. 14 VIII

Il godimento delle borse di studio di cui agli articoli precedenti è incompatibile e non cumulabile con altri contributi della stessa natura messi a disposizione da Enti o Istituzioni pubblici, sia della Repubblica di San Marino che stranieri".

Art. 10

L'articolo 15 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 viene sostituito dal seguente:

"Art. 15

Sono costituiti gruppi studio-lavoro per permettere l'acquisizione degli strumenti e delle conoscenze pratiche nell'ambito professionale e indirizzo di studio e permettere il necessario collegamento fra l'attività pratica e quella di studio e ricerca.

Essi sono riservati agli studenti universitari, para- universitari, delle scuole medie superiori e dei corsi di formazione professionale anche residenti in territorio, che non svolgano alcuna attività lavorativa, che abbiano compiuto il 14° anno di età e che siano in possesso della licenza di scuola media inferiore.

Nelle stesse condizioni possono entrare a far parte dei gruppi studio-lavoro i giovani che hanno interrotto gli studi da non più di due anni e che non svolgono attività lavorative.

Ai partecipanti i gruppi studio-lavoro verrà corrisposto un gettone di presenza a titolo di borsa di studio a tutti gli effetti legali".

Art. 11

L'articolo 16 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 viene sostituito

dal seguente:

"Art. 16

I gruppi studio-lavoro sono costituiti sulla base di committenze programmate dalla Pubblica Amministrazione e previo accordo con le categorie economiche e le organizzazioni sociali per i lavori richiesti dai settori privati e autonomi, per un periodo non superiore a sei mesi.

Allo scopo della costituzione e valutazione dei gruppi studio- lavoro si formerà una commissione apposita composta da un rappresentante del Dicastero Pubblica Istruzione, da un rappresentante degli uffici del lavoro, da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale; partecipano ai lavori della commissione i funzionari degli uffici della Pubblica Amministrazione e i rappresentanti delle categorie economiche e organizzazioni sociali interessate.

La costituzione dei gruppi studio-lavoro è resa nota tramite appositi bandi pubblici emessi dal Congresso di Stato.

Ogni bando dovrà indicare le caratteristiche generali del lavoro, la determinazione della durata, la data di scadenza per la presentazione delle domande, il numero degli studenti, i requisiti richiesti e ogni altro elemento utile.

In ogni caso , i gruppi di studio-lavoro devono essere organizzati in modo tale da rispettare le norme di legge sul lavoro ed in particolare quelle sul lavoro minorile.

Le domande di iscrizione ai gruppi studio-lavoro devono essere indirizzate al Dicastero Pubblica Istruzione, che rilascerà regolare ricevuta.

L'assegnazione ai gruppi avviene in ordine di presentazione della domanda, tenuto conto dei requisiti specifici richiesti per ciascun gruppo".

Art. 12

L'articolo 17 della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 viene sostituito dal seguente:

"Art. 17

Coloro che intendono ottenere i benefici di cui ai titoli II - III-IV della presente legge, devono fare richiesta, su appositi moduli, alla Commissione della Pubblica Istruzione e presentare la domanda unitamente alla documentazione richiesta, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno alla Cancelleria degli Affari Interni che rilascia regolare ricevuta.

E' ammessa la parziale tardiva presentazione dei documenti aggiuntivi solo in caso di dimostrata forza maggiore e in ogni caso sulla domanda devono essere segnalati i documenti mancanti.

Le domande relative ai benefici della presente legge debbono essere controfirmate da colui che esercita la patria potestà o la tutela nei riguardi del minore di età.

La Commissione Pubblica Istruzione, accertata la regolarità della domanda e la presenza dei requisiti, dà luogo alla corresponsione dell'assegno di studio e al rilascio dell'attestazione di concessione del prestito e delle borse di studio con provvedimento firmato dal segretario della Commissione Pubblica Istruzione.

La Commissione Pubblica Istruzione, onde accertare la corrispondenza dei requisiti richiesti, può avvalersi di tutti gli eventuali elementi certi e documentati che sia possibile reperire. A tali effetti la Commissione Pubblica Istruzione può richiedere la documentazione relativa ad altri uffici dello Stato.

Nei casi in cui l'attribuzione dei beni previsti sia dubbia, la Commissione delibera caso per caso a maggioranza dei presenti. Il Dicastero Pubblica Istruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, pubblica il manifesto per la comunicazione dei termini di presentazione delle domande e della documentazione necessaria.

Le somme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 4; al primo comma dell'art. 4 bis; al primo comma dell'art. 9 lettera c); all'art. 11 e al primo comma dell'art. 14 II, nella formulazione del testo introdotto dalla presente legge, sono aggiornate per mezzo di apposito Decreto Reggenziale da emettersi entro il mese di settembre di ciascun anno, sentito l'Ufficio Statale di Statistica e su conforme parere della Commissione Pubblica Istruzione".

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Ai fini del conseguimento dei benefici di cui alla presente legge per l'anno 1987/88 il termine per la presentazione delle domande dei corsi di formazione professionale di cui alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge è prorogato fino al 31 gennaio 1988.

In analogia sono prorogati tutti i termini di scadenza previsti dalla presente legge.

Le domande per il conseguimento dei benefici previsti nella Legge 2 dicembre 1982 n. 110, per l'anno scolastico 1987/88 presentate entro il 30 novembre 1987 presso la Cancelleria di Stato sono ritenute valide agli effetti della presente legge.

Art. 14

Con Decreto Reggenziale verrà emanato dopo l'entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni della Legge sul Diritto allo Studio che integra le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1982 n. 110 con le integrazioni e modifiche previste dalla presente Legge.

Art. 15

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 15 dicembre 1987/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva